



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 11-06-2013

OGGETTO: "Doccia Service S.r.l." - Definizione della natura del servizio come di interesse generale, ovvero quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica ed esclusione della società dal regime previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 95/2012.

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di giugno alle ore 15:25, in Sesto Fiorentino nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e forme previste nello Statuto e nel Regolamento vigenti, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Dei componenti del Consiglio Comunale, sono presenti:

GIANASSI GIANNI	P	D'ANDREA STEFANO	P
GIORGETTI ANDREA	P	FALCHI LORENZO	P
BOSI SARA	P	ARRIGHETTI ANTONIO	A
STERA AURELIO	P	SALVETTI GIANDOMENICO	P
MATTEI LUIGI	P	AIAZZI MANOLA	P
SANQUERIN CAMILLA	P	MASSI MARCELLO	P
SURACE MARCO	P	GARGIULO GIORGIO	A
MARIANI GIULIO	P	LOIERO DAVIDE	P
MILANI GRAZIELLA	A	BALDINOTTI MARCO	A
GUARDUCCI ANDREA	A	ATTANASIO ALBERTO	P
BOTTINO MARCO	P	BIAGIOTTI LEONARDO	P
LOBINA GIAN PIER LUIGI	P	SANTONI ANDREA	P
PECCHIOLI LUCIANO	P	DONI MASSIMO	P
CONTI GLORIA	P	GIOVANNINI SILVANA	P
CHIARI BRUNO	P	VETTORI FABRIZIO	A
PRATESI ERIKA	P		

PRESENTI N. 25 - ASSENTI N. 6

PRESIEDE l'Adunanza il **PRESIDENTE** GIORGETTI ANDREA.

PARTECIPA il **SEGRETARIO GENERALE** Dott.ssa LANDI PATRIZIA.

SCRUTATORI designati:

BOTTINO MARCO, PRATESI ERIKA, MASSI MARCELLO.

Assistono alla seduta gli **ASSESSORI ESTERNI**: M. Andorlini, E. Appella, A. Banchelli, D. Camardo, R. Drovandi, A. Mannini, M. U. Soldi.

Il **PRESIDENTE** constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto:

(... omissis resoconto verbale della seduta ...)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la Legge Finanziaria 2008 (n. 244 del 24/12/2007), all'art. 3 commi 27 e seguenti stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche (fra cui le amministrazioni comunali) non possono costituire d'iniziativa o assumere e mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società, a meno che le stesse:

- abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- producano servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

RILEVATO che le suddette norme della Legge Finanziaria 2008, in considerazione di quanto sopra, prevedono che gli organi competenti delle amministrazioni pubbliche debbano, per quanto concerne le attuali partecipazioni societarie, autorizzarne il mantenimento con atto motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti suddetti (art. 3 comma 28);

CONSIDERATO che tali partecipazioni sono state oggetto della prevista ricognizione di legge ed il loro numero oltretutto il loro rilievo per la gestione dei servizi dell'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino è stato confermato con la delibera del Consiglio Comunale n. 88/2010;

RICORDATO che in tale delibera, con riguardo a "Doccia Service S.r.l.", società unipersonale (socio unico Comune di Sesto Fiorentino), la partecipazione è stata confermata come strategica per il Comune di Sesto Fiorentino, poiché l'azienda opera nel campo dei servizi culturali direzionati all'interno del Comune stesso, quali la gestione del servizio di biblioteca e mediateca attraverso l'attività di acquisizione, catalogazione, inventariazione e prestito interbibliotecario e servizi ad esso connessi, nonché l'organizzazione di eventi e manifestazioni, esercitando attività qualificabili come servizi alla persona e alla comunità di natura culturale ed educativa;

DATO ATTO che il D.L. n. 78/2010 (successivamente convertito nella Legge n° 122 del 30 luglio 2010), all'art. 14, comma 32, ha introdotto una disciplina del tutto nuova per il settore delle società partecipate, prevedendo un percorso di progressiva dismissione delle partecipazioni in essere stabilendo più nello specifico inizialmente il termine, per i Comuni compresi tra 30.000 e 50.000 abitanti, del 31.12.2011;

VISTO l'art. 14 comma 32 succitato il quale prevede che *"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:*

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La

disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite”;

DATO atto che il Comune di Sesto Fiorentino conta al 31.12.2012, 49.085 abitanti (come da comunicazione dell’Ufficio Elettorale-Aire-Statistica del Comune di Sesto Fiorentino prot. n. 25420 del 23 maggio 2013) e che pertanto il Comune di Sesto Fiorentino appare ricompreso nella fattispecie della norma sopra citata;

VISTO il parere n. 602/2011/PAR. espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, il 15 novembre 2011, il quale, a seguito di un’approfondita ricostruzione delle norme succedutesi nel tempo, ha disposto che, per i Comuni fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, il termine per porre in liquidazione le società in cui si detengono partecipazioni non più consentite non sia quello del 31 dicembre 2011, ma quello del 31 dicembre 2013, ritenendo la Corte non comprensibile la *ratio* della disposizione inerente la differenziazione temporale nell’applicazione dei divieti relativi alle partecipazioni societarie e delle conseguenti dismissioni di società già detenute che, per i Comuni fino a 30.000 abitanti, dovevano effettuarsi al 31.12.2012 mentre per quelli con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti - secondo una lettura intesa dalla Corte come eccessivamente restrittiva e non coerente - dovevano avvenire entro il 31.12.2011;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo (PE 226.141def / A4-0248/98) del 25 giugno 1998, la quale espressamente afferma che *“la biblioteca è per sua natura un servizio pubblico di interesse generale”*;

RICHIAMATO l’art. 101, c. 1, del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, il quale definisce come istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali;

RICHIAMATO altresì il successivo c. 2, che precisa, sub lett. b), che per *“biblioteca”* deve intendersi una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

RICHIAMATO infine il c. 3 del medesimo articolo, che stabilisce che gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, che appartengono a soggetti pubblici, sono destinati alla pubblica fruizione *“ed espletano un servizio pubblico”*;

RICHIAMATO l’art. 115 del D.Lgs. n.42/2004, il quale stabilisce al c. 1 che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta e che *“la gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico”* (art. 115, c. 2) mentre *“la gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione”* (art. 115, c. 3);

CONSIDERATO che la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali è materia che l’art. 117, c. 3 della Costituzione Italiana, attribuisce alla legislazione concorrente delle Regioni;

VISTA la sentenza del Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 3 giugno 2008, n. 304, che, con espresso riferimento al “Codice di Beni culturali” sopra richiamato, conferma la necessità di un uso del bene che *“si caratterizzi per essere preordinato a finalità di interesse pubblico, per essere coerente con il valore culturale oggetto di tutela [...] in ciò realizzandosi la destinazione alla “pubblica funzione” e l’espletamento di un “servizio pubblico” ”*;

RICHIAMATA la L. R. T. 25 febbraio 2010, n. 21, la quale nei primi tre comma dell’art. 14 *“Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica”*, prevede che:

c. 1: *“Nel rispetto dei principi di cui all’art. 115 del D.Lgs. 42/2004, l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta”*;

c. 2: *“La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile”*;

c. 3: *“La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l’amministrazione cui l’istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un’influenza dominante”*;

CONSIDERATO che per la tutela, valorizzazione e pubblica fruizione della biblioteca pubblica “Ernesto Ragionieri”, l’Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino ha costituito la società a responsabilità limitata “Doccia Service S.r.l”, di cui detiene il 100% delle quote sociali;

RICORDATA la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27.03.2008 avente ad oggetto *“Costituzione della società Doccia Service s.r.l. Approvazione schemi statuto e atto costitutivo. Affidamento alla stessa società dei servizi bibliotecari e connessi”* con la quale si dava *“mandato alla Giunta Comunale di affidare a Doccia Service S.r.l., una volta formalmente costituita, la gestione dei servizi bibliotecari e connessi secondo il modello dell’in house previsto dall’art. 113 TUEL”* e la susseguente delibera della Giunta Comunale n. 61 del 4.04.2008 avente ad oggetto *“Affidamento a Doccia Service s.r.l. dei servizi bibliotecari e connessi secondo il modello dell’in house previsto dall’art. 113 TUEL”*;

CONSIDERATO che i servizi bibliotecari sono stati affidati a “Doccia Service S.r.l.” dal Comune di Sesto Fiorentino con le modalità *“in house providing”*, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 267/2000, espressione con la quale si identifica nel diritto comunitario il fenomeno di *“autoproduzione”* di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, che a sua volta consiste nell’acquisire un bene o un servizio all’interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara (c.d. esternalizzazione) e dunque al mercato;

DATO ATTO CHE le attività svolte dalla società risultano pienamente conformi a quelle descritte dal richiamato art. 101 del “Codice dei Beni culturali”, che possono sinteticamente così riassumersi: servizio *reference* e prestito - il personale della società gestisce i servizi al pubblico (prestito locale ed interbibliotecario) - ed il servizio di *reference* e di orientamento degli utenti; servizio catalogazione del materiale documentario; servizio di mediateca; organizzazione e gestione delle iniziative culturali e di promozione della lettura rivolte ai bambini; gestione del “bibliobus”; coordinamento e organizzazione delle iniziative culturali mirate al coinvolgimento della cittadinanza;

PRESO ATTO che “Doccia Service S.r.l.” è stata concepita e poi gestita per massimizzarne gli aspetti di efficienza ed economicità, al punto che: a) non esiste un Consiglio di Amministrazione, ma un Amministratore Unico che non percepisce compenso per la propria attività; b) non esiste un Collegio sindacale in quanto non obbligatorio per questa tipologia di società; c) non sono presenti spese di rappresentanza o similari; d) il conto economico al 31/12/2011 presenta costi della produzione pari a € 486.269 e di questi € 468.388 (il 96,32%) è dato da costi del personale, mentre il conto economico al 31/12/2012 presenta costi della produzione ancor più ridotti, pari a € 469.160, e di questi € 443.481 (il 94,52%) è dato dal costo del personale; e) gli utili sono di scarsissima entità, in quanto essi ammontano per il 2011 ad € 1.282, mentre per il 2012, il registrato aumento degli utili, pari € 25.627, è susseguente alla diminuzione di una unità del personale assegnato a “Doccia Service S.r.l.”;

RICORDATO che qualora sussistano le due condizioni del “controllo analogo” e della “destinazione prevalente dell’attività”, l’ente *in house*, secondo la normativa comunitaria, non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa e non è, pertanto, necessario che l’amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di appalti;

PRESO ATTO che la sussistenza dei due requisiti previsti dalla normativa comunitaria e recepiti dall’art. 113 del D.Lgs 267/2000 sono, nella fattispecie in esame, pienamente rispettati, dal momento che:

- in ordine al primo requisito, l’Amministratore Unico della società è stato, fin dalla sua costituzione, il Direttore Generale del Comune di Sesto Fiorentino, che ne ha costantemente monitorato efficacia, efficienza ed economicità della gestione alla stregua di un settore dell’amministrazione comunale;

- in ordine al secondo requisito, è sufficiente ricordare che la società ha svolto la propria attività esclusivamente a favore dell’Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino, configurandosi la gestione “in house” come gestione “interna” e per questo conforme alle previsioni dell’art. 115 del D. Lgs 42/2004 e dell’art. 14, c. 2, della L.R.T. 21/2010;

VISTO l’art. 4 del D.L. 6/7/2012 n. 95, il quale ha stabilito che “*nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della società entro il 31/12/2012; b) all’alienazione, con procedure di evidenza, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013*”;

VISTO l’art. 4 c. 3 dello stesso D.L. 95/2012, il quale stabilisce che le disposizioni che precedono “*non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica*” e dunque tanto più non devono intendersi applicabili a quelle che ne sono prive;

VISTA la sentenza dalla Corte Costituzionale n. 325/2010, nella quale si afferma che “*in ambito comunitario non viene mai utilizzata l’espressione servizio pubblico locale di rilevanza economica, ma solo quella di servizio di interesse economico generale (SIEG)*,”

rinvenibile, in particolare, negli art. 14 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";

PRESO ATTO CHE la Corte ricorda altresì che *“la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di Servizio Pubblico Locale di rilevanza economica hanno contenuto analogo”* e che *“poiché l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve ritenersi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa, tutta l'organizzazione in house è sottratta dalla disciplina della concorrenza nella scelta del gestore, in quanto questi è parte dell'organizzazione del controllante, per la quale svolge attività in via prevalente”*;

PRESO ATTO altresì che la Corte Costituzionale afferma che *“il diritto comunitario, pur incentrato sulla tutela della concorrenza come metodo per garantire le pari opportunità di accesso al mercato [...], ammette pienamente il diritto di ogni amministrazione di erogare i servizi pubblici autoproducendoli”*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2013 che, confermando quanto già stabilito con la sentenza n. 199/2012 riferita agli esiti referendari del 12 e 13 giugno 2011, ricorda che *“la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri “autoprodurre” beni, servizi o lavori, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento in house)”* e che *“a seguito dell'esito positivo della consultazione referendaria [...] l'art. 23bis del D. L. 112/2008 è stato abrogato, mentre l'art. 4 del D. L. 138/2011 [...] sostanzialmente riproduttivo della norma abrogata, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 199 del 2012”*;

DATO ATTO CHE, in conseguenze di quanto sopra esposto, e a seguito della vicenda referendaria la Corte ha sentenziato che *“attualmente, si deve ritenere applicabile la normativa e la giurisprudenza comunitaria in materia, senza alcun riferimento a leggi interne”*;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 762 dell'11 febbraio 2013 nella quale si afferma che a seguito dell'abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, è venuto meno il principio di “eccezionalità” dell'affidamento *“in house”* dei servizi pubblici locali;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6529 del 08/06/2010, la quale ha affermato che *“Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza non si può dunque, alla stregua della riportata giurisprudenza costituzionale e della ivi richiamata giurisprudenza comunitaria - infatti, secondo il diritto comunitario, sono soggetti alla disciplina della concorrenza solo i servizi di interesse economico generale (v. art. 86, ex art. 90, tratt. Ce.) -, far ricorso all'astratto criterio sostanzialistico del carattere remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attività d'impresa svolta nel mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale (i.e. la capacità di produrre utili), nel senso che nell'organizzazione imprenditoriale il corrispettivo desunto dal mercato dei prodotti (beni e servizi) deve remunerare, con un tendenziale margine di profitto, il costo desunto dal mercato dei fattori della produzione. In effetti, qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica - attività e servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socioassistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più*

fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica -, può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. Si tratta di distinzione incerta e di differenze di regime non ontologicamente necessarie, come dimostrato dall'esistenza, per un verso, di servizi corrispondenti alla prima definizione, erogati da pubbliche amministrazioni in forma non remunerativa (si pensi all'istruzione o alla sanità), e, per altro verso, di servizi analoghi a quelli del secondo gruppo, erogati da imprese (si pensi agli istituti di patronato o ai centri di assistenza fiscale)

;

DATO ATTO CHE nella succitata sentenza si conclude che *“la scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi”*;

RITENUTO pertanto che sia compito precipuo del Comune di Sesto Fiorentino, proprietario del 100% delle quote sociali di “Doccia Service S.r.l.”, esprimere una concreta e specifica valutazione sul servizio erogato dalla società, tenuto conto di quanto il Consiglio di Stato ha chiarito nella sentenza sopra citata, ed in particolare che *“A fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici in esame, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio”*;

RITENUTO per le ragioni sovra esposte, che la disciplina comunitaria e quella interna (nazionale e regionale) inquadrano l'attività svolta dalla società “Doccia Service S.r.l.” fra quelle di interesse generale cioè fra i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;

RITENUTO per le medesime ragioni che la società “Doccia Service S.r.l.” non rientra nell'ambito di applicazione del richiamato art. 4, comma 1 del D.L. 95/2012, essendo ricompresa invece nel regime previsto all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, e che alla stessa deve ritenersi inoltre applicabile quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, in particolare la sussistenza del controllo analogo e la prevalenza dell'attività a favore del soggetto che la controlla;

RITENUTO, peraltro, che per le ragioni evidenziate circa le caratteristiche e le prestazioni erogate dalla società, la stessa non risulterebbe alienabile in quanto priva di mercato e non appetibile sotto il profilo remunerativo, e che qualsiasi diversa soluzione organizzativa, ad eccezione di una non praticabile reinternalizzazione del servizio nel permanere dei vigenti vincoli assunzionali, comporterebbe per l'amministrazione comunale un grave e sicuro pregiudizio economico;

RITENUTO di confermare, per tutte le ragioni descritte, il valore strategico dell'attività svolta dall'azienda, già asseverato in sede di delibera del Consiglio Comunale n. 88/2010;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del dibattito intercorso in cui sono intervenuti i Consiglieri, Santoni, Surace, Falchi e il Sindaco Gianassi, così come risulta da resoconto verbale della seduta;

UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, così come risulta da resoconto verbale della seduta;

DATO ATTO che nel corso della discussione è uscito il Consigliere Aiazzi per cui al momento della votazione sono presenti n. 24 Consiglieri Comunali;

CON la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 24;

- Consiglieri votanti n. 17;

- Astenuti n. 7 (Salvetti, Massi, Loiero – Il Popolo della Libertà, Santoni, Biagiotti – Democratici per Sesto, Attanasio – Misto, Giovannini – Unione di Centro);

- Voti favorevoli n. 17 ((Sindaco, Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Partito della Rifondazione Comunista/Federazione della Sinistra);

- Voti contrari n. /;

DELIBERA

per quanto in premessa sopra esposto che qui si intende integralmente riportato

1. di confermare il valore strategico dell'attività svolta dall'azienda, già asseverato in sede di delibera del Consiglio Comunale n. 88/2010;
2. di definire la struttura del servizio e le modalità dello stesso come di interesse generale, di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. 95/2012, ovvero quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica;
3. l'esclusione della società "Doccia Service S.r.l." dal regime disposto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6/7/2012 n. 95.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della successiva e separata votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 24;

- Consiglieri votanti n. 18;

- Astenuti n. 6 (Salvetti, Massi, Loiero – Il Popolo della Libertà, Biagiotti – Democratici per Sesto, Attanasio – Misto, Giovannini – Unione di Centro);

- Voti favorevoli n. 18 (Sindaco, Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Partito della Rifondazione Comunista, Santoni - Democratici per Sesto);

- Voti contrari n. / ;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: "Doccia Service S.r.l." - Definizione della natura del servizio come di interesse generale, ovvero quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica ed esclusione della società dal regime previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 95/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile della U.O.A. UFFICIO DI GABINETTO, esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 29-05-2013

**IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. UFFICIO DI GABINETTO
f.to BRUSCHI ENIO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, dichiara che la deliberazione di cui in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile.

proposta senza rielvanza sotto il profilo contabile

Sesto Fiorentino, 30-05-2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GIORGETTI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi..

Registrato al n. _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA